

NEWSLETTER GIUGNO 2024 06.01

Informative per la clientela di studio

Le <i>news</i> di giugno	2
Versamento imposte modello Redditi 2024	3
In scadenza il diritto annuale CCIAA 2024	6
Al via le comunicazioni per l'utilizzo del credito 4.0	9
Dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione arriva in via libera al rimborso dell'Iva per gli interventi compiuti su immobili di terzi	11
Adempimento spontaneo per gli aiuti di Stato non iscritti nei Registri	13
Dal prossimo 1° luglio più limitazioni alla compensazione dei crediti	15
Imu fabbricati categoria "D": approvati i coefficienti per l'anno 2024	17
Nuova sospensione fino al prossimo 19 settembre per la comunicazione del titolare effettivo in CCIAA	19
Incremento aliquota cedolare secca: il punto dell'Agenzia delle entrate	21
I formulari operativi	
Verbale assemblea dei soci di distribuzione degli utili	23
Le procedure amministrative e contabili in azienda	
I rimborsi spese per dipendenti e amministratori	24
Occhio alle scadenze	
Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2024	28

Informative e news

CEDOLARE SECCA PER LE PARTITE IVA

Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio scorso la Cassazione ha chiarito, contrariamente alla prassi consolidata dell'Agenzia delle entrate, che si rende applicabile la cedolare secca anche ai conduttori titolari di partita Iva.

(Cassazione, sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024)

CUMULABILITÀ SABATINI

Il Mimit nell'ambito delle *faq* pubblicate in data 13 maggio nella sezione della Nuova Sabatini evidenzia la cumulabilità dell'agevolazione nota come nuova Sabatini con il credito 5.0.

(Mimit, *faq* 13 maggio 2024)

NOVITÀ IN TEMA DI RECUPERO IVA E PROCEDURE CONCORDATARIE

Con il documento di ricerca del 22 maggio 2024 sulle variazioni in diminuzione dell'Iva negli istituti disciplinati dal Codice della crisi, il Cndcec ha sottolineato che quando l'insolvenza del debitore risulta certa, o ragionevolmente certa, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata all'Erario e non incassata.

(Cndcec, documento di ricerca del 22 maggio 2024)

AGGIORNATA LA GUIDA RATEIZZAZIONI DELL'ADE

Aggiornata nel mese di maggio la guida sulla rateizzazione delle cartelle; il documento individua diverse fattispecie in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, indicando specificatamente quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto per i propri ruoli.

(Agenzia delle entrate, sito)

"TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA DICHIARAZIONE 2024"

Con comunicato stampa del 30 maggio 2024 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che è *on line* la raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024", una guida dedicata a: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, etc.. Chiudono la raccolta le guide tematiche sui diversi *bonus* casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, *bonus* mobili e *superbonus*.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30 maggio 2024)

RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUTUZIONE

In relazione alla facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, la circolare Inps n. 69/2024, fornisce indicazioni relative:

- ai soggetti beneficiari;
- alla durata del periodo riscattato e ai requisiti richiesti;
- all'efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici;
- alla determinazione dell'onere di riscatto;
- alla presentazione della domanda di riscatto;
- alla modalità di versamento dell'onere.

(Inps, circolare n. 69 del 29 maggio 2024)

Informative e news

VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2024

Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2024 per il 2023 sono i seguenti:

- 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- 30 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quindi entro il 29 aprile 2024), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, e quindi:

- entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 28 giugno 2024), i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2024, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2024.

Proroga del termine per i soggetti Isa

Con l'articolo 37, D.Lgs. 13/2024, sono stati prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;
che scadono il 30 giugno 2024;

in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfettario o di vantaggio (c.d. "minimi").

Il rinvio del termine di versamento viene introdotto in concomitanza con il debutto del concordato preventivo biennale, disciplinato dal medesimo D.Lgs. 13/2024, per venire incontro alle esigenze di contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto.

Sebbene l'introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che il 2024 è il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale (il primo biennio concordato è infatti il 2024/2025), la sua efficacia ha portata generale, tenuto conto del fatto che la disposizione citata include anche contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo, quali:

i contribuenti soggetti agli Isa, ma per i quali operano cause di esclusione;
i soggetti in regime forfettario.

Si sottolinea che l'articolo 37, D.Lgs. 13/2024 non prevede la possibilità di effettuare i versamenti predetti con il differimento di 30 giorni (come previsto dall'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001), applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità non emerge neppure dalle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap. Sembra quindi preferibile ritenere che il termine prorogato del 31 luglio 2024 "assorba" la possibilità di differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, con conseguente

inapplicabilità di un ulteriore differimento al 30 agosto 2024. Tuttavia, tale possibilità potrebbe essere ammessa dall'Agenzia delle entrate con un prossimo chiarimento ufficiale (analogamente a quanto avvenuto in passato con la risoluzione n. 71/E/2019, rispetto alla proroga dei versamenti disposta nel 2019).

Versamento rateale delle imposte

Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha previsto la **semplificazione** delle norme in materia di adempimenti tributari e le scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi. In particolare, sono previste nuove scadenze per il versamento delle rate relative alle imposte sui redditi. Le istruzioni relative alle nuove misure in materia di **adempimenti tributari** sono fornite all'interno della circolare n. 9/E/2024 dell'Agenzia delle entrate. In particolare, l'articolo 8, D.Lgs. 1/2024 interviene sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:

il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;

l'individuazione di un'unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Il contribuente che intende rateizzare i versamenti, pertanto:

determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;

suddivide l'importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;

versa la prima rata, senza interessi, alle relative scadenze;

versa le successive rate, maggiorate degli interessi, secondo i nuovi termini previsti, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l'ammontare del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2024 e relativa al periodo d'imposta 2023. Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l'onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

la prima rata, entro il 1° luglio 2024;

la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;

la terza rata, entro il 20 agosto 2024;

la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;

la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;

la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;

la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.

Si segnala, infine, che per effetto di quanto previsto all'articolo 17, D.Lgs. 1/2024, viene disciplinata la possibilità, per il contribuente o per l'intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate, l'addebito di somme dovute per scadenze future. Come segnalato dalla circolare n. 9/E/2024, la disposizione consente al contribuente, o all'intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo

(previa autorizzazione all'addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate) di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto sia al momento dell'immissione della delega sia alla data di addebito.

Informative e news

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024



Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla CCIAA da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle CCIAA ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Mimit.



Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2023 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2024;
- le società e altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2024;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2023.

Il calcolo del diritto annuale

Il Mimit con decreto del 23 febbraio 2023, confermato dalla successiva circolare n. 383421/2023, ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, scadenza a oggi fissata al 1° luglio 2024.



Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi Sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	120 euro	24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	53 euro	11 euro
Società semplici agricole	60 euro	12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	66 euro
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	18 euro	---

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2023 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000	200 euro (misura fissa)
oltre 100.000	250.000	0,015%
oltre 250.000	500.000	0,013%
oltre 500.000	1.000.000	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino a un max di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2023: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla CCIAA nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino a un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede sia per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2024 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.



Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

Informative e news

AL VIA LE COMUNICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL CREDITO 4.0

Con risoluzione n. 25/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha "revocato" il blocco all'utilizzo dei crediti di imposta, sotto richiamati, che fanno riferimento alla compensazione dei crediti "**Beni strumentali nuovi**" e "**Ricerca e sviluppo**", c.d. "**Transizione 4.0**".



Codici tributo **6936** e **6937** se indicati come "*anno di riferimento*" il 2023 o il 2024

Codici tributo **6938**, **6939** e **6940**, se viene indicato come "*anno di riferimento*" il 2024

Ne deriva che dallo scorso 15 maggio è nuovamente possibile procedere alla compensazione dei crediti spettanti per tali investimenti senza che la stessa sia bloccata, ma al fine della regolarità della compensazione sarà necessario procedere secondo le seguenti indicazioni a seconda di quando gli investimenti sono stati compiuti:

Investimenti effettuati	Azione	Come e dove
Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ex post	Telematicamente sul sito istituzionale GSE
Dal 30 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ex ante e ex post	Telematicamente sul sito istituzionale GSE




Non è più possibile dallo scorso 18 maggio effettuare la comunicazione utilizzando il canale pec.

Da tale data si rende possibile procedere solo sul sito del GSE e come segue:

Comunicazione <i>ex post</i>	Il modello è trasmesso solo in caso di completamento dell'investimento e in tal caso <u>la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti</u>
Comunicazione <i>ex ante</i>	Il modello si trasmette preventivamente per comunicare quali sono gli investimenti che si intende effettuare, <u>la data di inizio investimento da indicare deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall'azienda</u>

Le comunicazioni devono essere rese sul sito del GSE attraverso la registrazione all'**Area Clienti** (creando una propria posizione se inesistente), accedendo all'applicazione "**Transizione 4.0 – Accedi ai questionari**" e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta (si veda immagine sotto con evidenziato il punto di accesso dal sito del GSE).



Le tipologie di investimento tra cui scegliere sono le seguenti:

Codici tributo 6936 e 6937	investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
Codici tributo 6938 , 6939 e 6940	investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica



All'interno del portale sarà disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

Il credito potrà quindi essere validamente compensato solo dopo l'avvenuto invio delle predette comunicazioni.

Si specifica inoltre che le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale "Assistenza clienti" del GSE, compilando il [form "Richiedi supporto"](#) o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo supportoimprese@gse.it.

Informazioni e news

DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ARRIVA IN VIA LIBERA AL RIMBORSO DELL'IVA PER GLI INTERVENTI COMPIUTI SU IMMOBILI DI TERZI

11

Con la recente **sentenza n. 13124 pubblicata lo scorso 14 maggio 2024 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** hanno affermato – confermando l'orientamento maggioritario – l'importante principio per cui *“l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'Iva per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta”*.

Detta pronuncia – che si esprime dopo il rinvio operato dalla stessa Corte con l'ordinanza n. 14975/2023 - assume particolare rilievo in quanto, sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha assunto nel tempo un orientamento ondivago, che ora potrebbe trovare finalmente una soluzione definitiva in favore del contribuente.

I 2 contrapposti orientamenti, come specificato nella richiamata ordinanza, si fondano sui 2 aspetti seguenti:

- da una parte, si è fatto riferimento all'applicazione del principio base di neutralità dell'Iva, per effetto del quale non si può differenziare il diritto alla detrazione dell'imposta da quello al rimborso della stessa, essendo istituiti strutturalmente uguali;
- dall'altra, si è sostenuta la diversità strutturale del diritto al rimborso dell'Iva, in quanto fattispecie di applicazione eccezionale nell'ambito della disciplina della tutela del soggetto passivo e, pertanto, forma suscettibile di previsioni normative più limitative circa le modalità di esercizio.

A favore del rimborso dell'Iva

Si vedano Cassazione n. 8389/2013, n. 9327/2014, n. 6200/2015, n. 10110/2020, n. 22708/2020, n. 24518/2020, n. 215/2021, n. 16971/2021, n. 35553/2021, n. 36014/2021 e n. 27813/2022

Per la negazione del rimborso dell'Iva

Si vedano Cassazione n. 24779/2015, n. 10110/2020, n. 23667/2020 e n. 24518/2020

Tornando ai contenuti della recente pronuncia a Sezioni Unite, questa evidenza come l'Agenzia delle entrate ha spesso assunto un orientamento formalistico teso a porre la fattispecie concreta al di fuori della sfera di applicabilità dell'articolo 30, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972 (c.d. *“Decreto Iva”*), in quanto la stessa disposizione normativa prevede che il diritto al rimborso dell'Iva spetti soltanto qualora si riferisca all'acquisto (o all'importazione) di beni ammortizzabili, dovendosi ritenere tali, ai sensi degli articoli 102 e 103, Tuir, quelli non solo strumentali all'attività dell'impresa, ma anche dei quali il contribuente (soggetto passivo) abbia il possesso in virtù del diritto di proprietà o altro diritto reale.

Precisa per contro la richiamata sentenza 13124/2024 che *“all'espressione “acquisto di beni ammortizzabili”, utilizzata dal legislatore Iva interno (articolo 30, terzo comma, lettera c), D.P.R. 633/1972), va attribuito il significato – lato - di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il*

possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale appunto è, di norma, non solo quello derivante dall'acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), ferma in ogni caso la necessaria "strumentalità" dei beni stessi all'esercizio dell'impresa (che comunque è presupposto generale della detraibilità dell'Iva ex articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972). Più specificamente, va rimarcato che il concetto di "bene ammortizzabile" non può essere correttamente inteso nel contesto giuridico dell'Iva con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte dirette (articoli 102, 103, D.P.R. 917/1986) e nemmeno risultano ermeneuticamente dirimenti le disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile ovvero i principi contabili".

12

Negare pertanto il diritto al rimborso Iva nel caso in questione – secondo i giudici nazionali – equivarrebbe a violare il principio generale di neutralità secondo l'interpretazione prevalente fornita a più riprese dalla Corte di Giustizia UE.

Informative e news

ADEMPIMENTO SPONTANEO PER GLI AIUTI DI STATO NON ISCRITTI NEI REGISTRI

Con il provvedimento direttoriale n. 221010 del 7 maggio 2024, l'Agenzia delle entrate ha consentito ai contribuenti, beneficiari di aiuti di Stato per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei Registri (Rna, Sian e Sipa), di adempiere in modo spontaneo. Si tratta di aiuti di Stato indicati nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d'imposta 2020 e che non sono coerenti con la disciplina agevolativa, con conseguente rifiuto dell'iscrizione.

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 52, L. 234/2012 e dell'articolo 10, D.M. 115 del 31 maggio 2017, l'Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" provvedendo alla loro iscrizione nei Registri indicati in precedenza attingendo dai dati dichiarati dai contribuenti nell'apposita sezione "aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali (quadro RS).

Gli aiuti in questione ("automatici" e "semi-automatici") si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Contenuto della comunicazione

Con il provvedimento n. 221010 del 7 maggio scorso l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità ivi previste, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nei relativi prospetti delle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. In buona sostanza, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata.

Nelle comunicazioni inviate al contribuente sono contenute le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome) del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione (redditi, Irap o 770), relativa al periodo d'imposta 2020;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de *minimis* indicati nelle predette dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in Rna, Sian e Sipa.

La trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente avviene mediante pec. Nei casi di indirizzo pec non attivo e di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria.

La comunicazione e i relativi allegati sono consultabili anche all'interno del "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive" – "Comunicazioni relative all'invito alla compliance".

Modalità di regolarizzazione

Per far fronte alla comunicazione ricevuta il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

In merito alle modalità di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria distingue 2 situazioni:

- la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto aiuti di Stato, nel qual caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime *de minimis* sono iscritti negli appositi Registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;
- la mancata registrazione dell'aiuto individuale non è imputabile agli errori di compilazione del prospetto "aiuti di Stato" indicati in precedenza, nel qual caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambe le ipotesi sono comunque dovute le sanzioni, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con la conseguente riduzione delle sanzioni stesse.